



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 11527 DEL 02/03/2026

STRUTTURA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

OGGETTO

Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale. Modifica e proroga del D.D.R. n. 10892 del 9/02/26 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento vengono modificate e prorogate le misure straordinarie per la sorveglianza e il controllo della HPAI sul territorio regionale di cui al D.D.R. n. 10892 del 9/02/26 e s.m.i., a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento 429/2016/UE (Regolamento di Sanità Animale, "Animal Health Law" - AHL), il quale stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;

VISTA la D.G.R. n. 1076 del 15/09/25 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale", la quale, tra le altre cose, riporta in Allegato B1 le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto", già approvate con precedente DGR n. 799 del 12 luglio 2024;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". Repertorio atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025.

CONSIDERATO che l'autorità competente può istituire zone di ulteriore restrizione ai sensi ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687;

VISTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del citato D.Lgs. 136/2022 (come modificato dal D.Lgs. 220/2024), qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali, le Regioni competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 0002624-29/01/2026-DGSAF-MDS-P, con la quale sono state fornite alle Regioni indicazioni per la gestione del rischio HPAI nelle Zone B;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 3757 del 6/02/2026, che stabilisce ulteriori misure di controllo e prevenzione dell'Influenza aviaria in alcune zone a rischio del Nord Italia, prevedendo, tra le altre cose:

- un monitoraggio straordinario per HPAI in una "Zona di Attenzione" (ZA), costituita dai Comuni riportati in allegato alla nota medesima, fino al 28/02/2026;
- il prosieguo, da parte delle Regioni, delle misure già adottate a seguito della nota DGSAF n. 2624 del 29/01/26, ed in particolare il mantenimento dei controlli pre-moving nei territori della Zona B;

VISTO il D.D.R. n. 10892 del 9/02/26 "Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale", la cui efficacia è terminata il 28/02/2026;

VISTO il D.D.R. n. 10949 del 10/02/2026, di rettifica dell'Allegato 1 all'Allegato A del D.D.R. n. 10892 del 09/02/2026;

VISTA la situazione epidemiologica relativa alla HPAI sul territorio regionale, sul quale insistono ancora zone di restrizione a seguito di focolai nel pollame allevato;

TENUTO CONTO che il periodo stagionalmente a rischio per HPAI termina il 15 marzo 2026;

RITENUTO pertanto necessario prevedere, in **Allegato A** al presente provvedimento, la proroga delle "Misure straordinarie di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale" di cui al precedente D.D.R., fatta eccezione per la Zona di Attenzione (Z.A.), che ha terminato la sua efficacia il 28/02/2026;

CONSIDERATO che le misure adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'**Allegato A** "Misure straordinarie di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
3. che il presente dispositivo è direttamente applicabile, resta in vigore fino al 15/03/2026, e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
4. di notificare il presente provvedimento al Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale, ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto, alle Organizzazioni Professionali di categoria e alle filiere avicole, ciascuno per il seguito di propria competenza;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Dott. Michele Brichese-

**MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE**

È fatto salvo quanto previsto ai sensi del Reg (UE) 2020/687 in zona di protezione e sorveglianza.

A) Misure straordinarie da applicare in Zona B

1. Negli allevamenti avicoli ordinari siti nei Comuni compresi nella zona di rischio B per HPAI, di cui all'Allegato C alla DGR n. 1076 del 15/09/25, si applicano le seguenti misure integrative di gestione degli accasamenti e dei cicli produttivi degli allevamenti avicoli, finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità:
 - a. Censimento del pollame negli allevamenti avicoli ordinari;
 - b. Chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti avicoli familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici
 - c. Divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame; è invece consentita la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B, del Regolamento (UE) 2026/429. È altresì vietata la movimentazione di pollame verso manifestazioni ubicate al di fuori della Zona B.
 - d. Divieto di accasamento di tacchini da carne a sessi misti;
 - e. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023;
 - f. L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle Zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all'accasamento in Zona B e provenienti da Zone A e B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, dei controlli indicati in **Allegato 1**;
 - g. Il carico al macello deve essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30/05/2023 di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
 - h. Divieto di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzato allo svuotamento completo dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni. Sono escluse dai suddetti tempi di svuotamento le aziende di broiler nei cui cicli siano previsti solo due tempi di carico per azienda in unica soluzione (ad esempio carico femmine/pollo leggero e carico maschi/pollo pesante). Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.
 - i. In deroga alla precedente lettera h., le AULSS possono autorizzare tempistiche di svuotamento diverse, limitatamente a specifiche e circoscritte realtà di filiera che non possano rispettare i vincoli indicati ai commi precedenti, stabilendo adeguati protocolli di biosicurezza da seguire.
 - j. L'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne è consentito previo controllo favorevole da parte della AULSS delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023, nei 24 mesi antecedenti l'accasamento. Le AULSS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale,

possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezze pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole.

B) Monitoraggio straordinario dell'influenza aviaria in Zona B

1. Nei Comuni compresi nella Zona di rischio B di cui all'Allegato C alla DGR n. 1076 del 15/09/25, dovrà essere attuata una attività di monitoraggio straordinario dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), con le modalità indicate in **Allegato 3**;
2. Il monitoraggio di cui al punto precedente potrà essere rimodulato, sentito il CREV, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio regionale.

C) Indicazioni integrative per il territorio regionale

1. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone B è così di seguito regolata:
 - a. I rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone B dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale. Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità, per esercitazioni di cani da caccia e la pronta caccia;
 - b. è consentita l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da Zona B, a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
 - 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
 - 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
 - I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);
2. Su tutto il territorio regionale, ai fini della gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI dovranno essere applicate le seguenti procedure:
 - a. Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:
 - I volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
 - Le AULSS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli ILZZ.SS al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
 - Le AULSS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni

riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.

- Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi e Gruiformi;
 - b. In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:
 - Prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
 - Soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
 - In deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la AULSS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
 - Rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva;
 - c. L'esecuzione entro 24- 48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini, ruminanti, camelidi) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.
5. I Servizi Veterinari delle AULSS, nell'ambito della rispettiva programmazione delle attività di controllo ufficiale, verificano l'applicazione delle misure di biosicurezza da parte degli allevatori negli stabilimenti ritenuti più a rischio sulla base di specifici criteri, quali l'eventuale conferma di focolai riscontrati nel biennio precedente, il numero di non conformità rilevate, etc.

E) Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

1. Ai fini dell'abbattimento degli animali e per lo smaltimento delle carcasse nell'ambito della gestione della IA, i Servizi Veterinari AULSS si avvalgono delle ditte di cui alla Deliberazione di Azienda Zero n. 722 del 4/11/2022, con le modalità in essa definite;
2. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le AULSS dovranno inoltre fare riferimento a quanto indicato nella nota regionale n. 0324654 del 16/06/2023, "Gestione dei focolai di malattie infettive animali – aggiornamento Manuale Operativo Influenza Aviaria e indicazioni in merito alla predisposizione dei Piani d'azione ai sensi del Reg (CE) 1099/09 e attività legate allo spopolamento".

F) Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/23 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'**Allegato 2**:
 - a. Gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - b. Il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;

3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami *post mortem* o di laboratorio:
 - a. Notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - b. Ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'AULSS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - c. Nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'**Allegato 2**. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla AULSS, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa, che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.
Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

G) Piani di sorveglianza attiva e passiva negli uccelli selvatici

1. Sul territorio regionale dovrà essere attuata una sorveglianza passiva della HPAI. Tale attività si basa sulla segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici e raccolta di campioni da volatili selvatici morti o moribondi, con particolare attenzione alle specie considerate *reservoir* e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.
2. Per quanto concerne la sorveglianza attiva della HPAI nei volatili selvatici, si rimanda a quanto indicato in Allegato A alla DGR n. 1076 del 15/09/25.

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti in Zona B, nonché l'invio di pollastre di ovaiole per uova da consumo provenienti da Zone A e B e destinate all'accasamento in Zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

- Visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente, la visita clinica ed il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Qualsiasi anomalia della situazione sanitaria o aumento della mortalità riscontrata durante la movimentazione di volatili appartenenti a qualsiasi categoria produttiva, deve portare alla interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.”

Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ oppure mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: mortalità 2-3 volte superiore al giorno precedente nel singolo capannone, calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Le recenti epidemie hanno mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
Qualora si rilevi una mortalità giornaliera pari o superiore a 2-3 volte a quella del giorno precedente, anche non associata a segni clinici quali inappetenza, gruppo fermo, presenza di animali a terra, l'operatore provvederà a comunicare tale riscontro alla AULSS affinché effettui un campionamento ufficiale attraverso tamponi tracheali sugli animali deceduti (massimo 20). Tale attività potrà essere effettuata anche per il tramite dei veterinari di filiera in accordo con le ASL competenti per territorio, al fine di velocizzare la risposta del laboratorio auspicabile entro le 24 ore dal campionamento.
- **Faraona.** Mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole** (uova da consumo) in fase di deposizione **siti in Zona B**, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il monitoraggio dovrà essere eseguito con cadenza quindicinale.

Il campionamento dovrà essere eseguito su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
- 55 giorni, nel caso di tacchini da carne.

Ai fini del presente monitoraggio, le AULSS possono avvalersi della collaborazione dei veterinari di filiera e veterino liberi professionisti, a condizione che le prove diagnostiche siano effettuate in laboratori ufficiali.

- ii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.